

Laboriosità e indipendenza dei giudici in Austria

17 Agosto 2020

Armin Kapeller

Abstract

Una politica “pulita” è uno dei presupposti fondamentali per il buon funzionamento e per la credibilità delle istituzioni democratiche. La stessa cosa vale per la giustizia, che deve anche essere resa entro tempi accettabili. Ultimamente si sono intensificate le lamentele concernenti l’attività di organi di polizia, per cui s’intende istituire un’apposita “Beschwerdestelle”.

Indice:

1. Premessa

2. Due nuove fattispecie di reato – Corruzione – “Mandatskauf”

3. Dati statistici e “stato” della giustizia

4. Verrà istituita un’autorità, che esaminerà i reclami contro l’attività degli organi di polizia?

1. Premessa

Recentemente il ministro della Giustizia ha comunicato, che è in via di elaborazione, un disegno di legge, che prevede due **nuove fattispecie di reato in materia di corruzione**. È, questa, si potrebbe dire, una prima risposta all’avvenuta pubblicazione del contenuto di videoriprese, che hanno avuto per protagonista un ex ministro del Governo Federale.

Con il predetto disegno di legge, s’intende **colmare una lacuna**, resa evidente a seguito della pubblicazione del cosiddetto Ibiza - Video.

2. Due nuove fattispecie di reato – Corruzione – “Mandatskauf”

Secondo la normativa vigente per l’“öffentlichen Sektor” (settore pubblico), **non è punibile** (per il reato di corruzione) chi si fa corrompere ma, al momento della promessa, dell’accettazione o della richiesta dell’utilità, **non riveste ancora la qualità di “Amtsträger”** (pubblico ufficiale). Se il progetto di legge de quo sarà approvato, commetterà il reato di corruzione, chi, in qualità di candidato a una carica politica, s’impegna, “dietro corrispettivo”, **“sich erkenntlich zu zeigen”** (mostrarsi “riconoscente”), **una volta che sarà stato eletto**.

Inoltre, s’intende arginare il cosiddetto **Mandatskauf** (“l’acquisto” del mandato parlamentare o politico in genere), con conseguente sanzione penale a carico di tutti coloro, che hanno **partecipato a questo mercanteggiamento**.

Sarà prevista la pena detentiva per chiunque “acquista” oppure si fa “acquistare” (da altro/altri) un **posto sulla lista elettorale**; parimenti, **chi esegue**, a tal fine, **pagamenti**.

Vedremo, quali effetti (concreti) sortirà questa ulteriore “fatica” per arginare la corruzione (che, pare, ormai, faccia parte del “sistema” (come anche in altri Stati UE)). Una **buona dose di scetticismo**, “ist aber angezeigt”, dato che la “triade”: denaro, politica e potere, sembra invincibile...

Potrebbe anche darsi, che l’emanando provvedimento legislativo sia **atto a bloccare – almeno in parte** – questa colata torrenziale di fango, che è costituita dalla corruzione. Ma queste cose, è meglio non dirle, anche **perché... è inutile**. “Dicere si temptes, tantundem est: feriunt pariter, vadimonia deinde irati faciunt”. Così abbiamo letto, circa una cinquantina di anni fa, quando frequentavamo il liceo classico. Abbiamo letto altresì: “Dedit hanc contagio labem et dabit in plures, sicut grex totus in agris unius scabie cadit”.

Si procederà pure a una specie di “ristrutturazione” del **“Sicherheitsbericht”** (Relazione sulla sicurezza) che viene redatto ogni anno. Verrà posto maggiormente l’accento sui reati di corruzione, che avranno una maggiore evidenziazione nel “Sicherheitsbericht”. Tutto ciò, al fine di **assicurare**, almeno tendenzialmente, una **“saubere Politik”** (una politica pulita) e **ristabilire la credibilità** nelle (e delle) istituzioni democratiche.

3. Dati statistici e “stato” della giustizia

Annualmente l’UE pubblica dati **statistici** (basati su sondaggi d’opinione) **sul funzionamento della giustizia negli Stati membri**. In particolare, vengono condotti sondaggi relativi all’indipendenza dei giudici, alla durata dei procedimenti giudiziari, al “prestigio”, di cui gode la giustizia presso i cittadini dei singoli Stati.

Anche quest’anno, alcune di queste risultanze, depongono in favore di un “buon stato” della giustizia austriaca.

Per quanto concerne i **procedimenti civili e commerciali** (“Zivil- und Handelssachen”), per la loro definizione (in primo grado), la giustizia austriaca, è **la più rapida** di tutti gli altri Stati membri.

Passando all’indipendenza dei giudici dall’esecutivo (e dalla politica in genere), l’88 % dei cittadini e il 73 % degli imprenditori, hanno dato il predicato: “Sehr gut” (ottimo) ai giudici austriaci. È stato registrato, in proposito, un aumento della fiducia rispetto all’anno passato. Tra tutti gli Stati UE, soltanto la Danimarca può vantare – in proposito – dati migliori.

In materia di **digitalizzazione**, i dati statistici non sono così “favorevoli” in quanto l’Austria è soltanto nel **“Mittelfeld”**. Comunque, già adesso, sono possibili citazioni online. Il progetto “Justiz 3.0”, prevede la “vollständige digitale Aktenführung und Verfahrensabwicklung”.

L’“Abarbeitung der Rechtssachen” (la definizione dei procedimenti), è **almeno pari all’“Anfall”** delle stesse, vale a dire, vengono definiti almeno tanti procedimenti, quanti vengono “introitati”, (cioè sopravvengono).

4. Verrà istituita un'autorità, che esaminerà i reclami contro l'attività degli organi di polizia?

È anche “allo studio”, l'istituzione di una “polizeilichen Beschwerdestelle” (autorità competente per esaminare “doglianze” contro l'operato delle forze di polizia). Tra l'1.1.2018 e il 30.6.20, vi sono state 350 denunce inoltrate all'autorità giudiziaria (e, precisamente, 129 nel 2018, 155 nel 2019 e 66 nei primi 6 mesi del 2020). Soltanto 3 agenti di polizia, come ha riferito il ministro dell'Interno a seguito di un'interpellanza parlamentare, sono stati – provvisoriamente – sospesi dal servizio in questi 30 mesi. Una di queste sospensioni è stata poi revocata, a un agente è stata inflitta una pena pecuniaria, mentre nei confronti del terzo, il procedimento è tuttora pendente dinanzi all'autorità giudiziaria.

L'**Austrian Center for Law Enforce Science** ha pubblicato una relazione relativa agli **anni 2012- 2015**. In questo periodo di tempo, sono state **1.518 le “doglianze” contro l'operato delle forze di polizia**. Soltanto in 7 casi è **stato iniziato procedimento penale**. Non vi sono state sentenze di condanna.

Alcune settimane fa, sono stati **sospesi – provvisoriamente – dal servizio, 8 agenti di polizia** in forza a Vienna, perché sarebbero intervenuti in modo troppo energico nei confronti di partecipanti a una manifestazione.

Per quanto concerne l'istituzione della “polizeilichen Beschwerdestelle”, di cui sopra abbiamo parlato, lo scopo della stessa dovrebbe essere quello di **chiarire, in modo rapido e approfondito, le lamentele che vengono denunciate contro l'operato degli organi di polizia**; l'istituzione dovrebbe avvenire, rispettando gli “standards” internazionali a tal fine previsti e ormai comunemente adottati.

Secondo alcuni esperti, sentiti in proposito, questa “Beschwerdestelle” dovrebbe essere **anche un’“Untersuchungsstelle”** (avere, cioè, pure competenze di indagine sugli episodi denunciati). C'è chi propone, che la predetta “Stelle” dovrebbe “occuparsi” soltanto di fatti costituenti reato, mentre altri sono contrari a una proposta del genere.

A **sovrintendere** al lavoro di quest'autorità, dovrebbe essere una specie di **“Ombudsmann”** (difensore civico), con obbligo di riferire annualmente sull'attività svolta.

Un'altra proposta prevede l'istituzione di una **“Rechtsschutzbehörde”**, analogamente a quanto previsto dai §§ 47 a e 147 StPO (CPP) e dai §§ 91 a e segg. SPG (Sicherheitspolizeigesetz – Legge di Pubblica Sicurezza). A questa “Behörde” dovrebbe essere **garantita “Weisungsfreiheit”**, vale a dire l'indipendenza anche dal potere esecutivo.

“Curioso” è stato definito il caso di uno straniero extracomunitario, che aveva **denunciato** di essere stato picchiato da agenti della Polizei, senza che, a suo dire, sarebbero sussistiti i presupposti per ricorrere all’uso della forza. Avendo **riportato lesioni personali**, si era recato in ospedale e aveva portato l’episodio a conoscenza dell’autorità giudiziaria.

Contro quest’“Ausländer” veniva, nel **gennaio 2019, iniziato procedimento penale** per il reato previsto e punito dal **§ 297 StGB**, avendo il PM ritenuto l’infondatezza, anzi la falsità, di quanto esposto nella denuncia; in particolare, aveva ravvisato, il PM, un “begründeten Anfangsverdacht” (un sospetto iniziale motivato) in ordine alla sussistenza del predetto reato.

Successivamente il denunciante era **entrato in possesso della videoregistrazione** riprodotte l’“episodio criminoso”, verificatosi in un locale pubblico.

Il procedimento contro lo straniero veniva **archiviato**. Risulta, che poi due agenti di polizia, circa un anno dopo il fatto, sono stati **interrogati** e che, in tale occasione, entrambi avrebbero riferito di **non ricordare più nulla** di quanto sarebbe successo un anno addietro nel suddetto locale. **Non è noto**, se nei confronti dei due agenti di polizia si stia procedendo penalmente o meno.

TAG: giudice, Austria, corruzione

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.